

Il Presidente

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Delle Quattro Fontane, 121/123
00184 Roma

10 febbraio 2023

Trasmissione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

Consultazione pubblica della Banca d'Italia riguardante le proposte di modifica delle disposizioni in materia di "Obbligazioni bancarie garantite"

Con riferimento alla consultazione in oggetto, trasmettiamo in allegato alla presente le osservazioni che la scrivente Associazione si pregia di fornire a Codesto Spettabile Servizio.

ASSIREVI rimane in ogni caso a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.



Gianmario Crescentino

All.

Osservazioni ASSIREVI al Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Obbligazioni bancarie garantite"

(consultazione pubblica del 12 gennaio 2023)

Oggetto: Modifiche alla Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenente le disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite, in attuazione della Legge 130/99 come emendata dal D. lgs. N. 190 del 5 novembre 2021

Commento:

Le modifiche, oggetto di consultazione pubblica, alla Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenente le disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite (le "Disposizioni"), attuano le disposizioni nazionali di recepimento delle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2162 (c.d. *Covered Bond Directive* - CBD) e dal Regolamento (UE) 2019/2160 (c.d. *Covered Bond Regulation* - CBR), che hanno definito un quadro armonizzato applicabile ai *covered bond* emessi da banche europee.

Nella premessa al documento in consultazione Banca d'Italia propone la disciplina transitoria da applicarsi, per assicurare una ordinata transizione al nuovo quadro normativo applicabile, alle obbligazioni bancarie garantite emesse dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni ma a valere su programmi già in essere a tale data. Tale disciplina transitoria, peraltro al momento non riflessa nel corpo delle Disposizioni, prevede: *"Al fine di poter commercializzare anche i nuovi titoli emessi a valere su programmi già in essere utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea" o "obbligazione garantita europea premium", alla comunicazione¹ andrebbe allegata una specifica attestazione, da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo, unitamente ad un parere della società di controllo dell'aggregato di copertura, che confermi il rispetto dei requisiti previsti dal nuovo framework come attuato dalle presenti disposizioni."*

A tale riguardo si rileva la necessità di una modifica della formulazione utilizzata, in quanto il generico richiamo a *"un parere della società di controllo dell'aggregato di copertura"* determinerebbe una vaga, e/o poco circostanziata, definizione della natura delle verifiche che, nel caso, la società di revisione incaricata del controllo dell'aggregato di copertura (*asset monitor*) dovrebbe svolgere.

Si propone pertanto l'utilizzo della diversa seguente formulazione: *"Al fine di poter commercializzare anche i nuovi titoli emessi a valere su programmi già in essere utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea" o "obbligazione garantita europea premium", alla comunicazione andrebbe allegata una specifica attestazione, da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo, che confermi il rispetto dei requisiti previsti dal nuovo framework come attuato dalle presenti disposizioni, da trasmettere unitamente*

¹ Secondo la disciplina transitoria proposta le banche che intendono emettere nuove obbligazioni a valere su programmi già in essere dovrebbero darne comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima di procedere all'emissione.

ad una specifica relazione emessa dalla società di controllo dell'aggregato di copertura ad esito di procedure di verifica contrattualmente definite (c.d. Agreed upon procedures)".

Ciò al fine di qualificare estensione e natura delle attività che l'*asset monitor* sarebbe chiamato a svolgere al fine di rilasciare la relazione in oggetto, nonché il suo formato, facendo riferimento a standard professionali internazionali ritenuti applicabili alla fattispecie, nonché in allineamento a quanto già previsto dalle Disposizioni per la relazione annuale dell'*asset monitor* sui controlli effettuati e i relativi risultati (paragrafo 2. "Società di controllo dell'aggregato di copertura", Sezione IV "Responsabilità e controlli"²).

Con riferimento, infine, alla suddetta relazione annuale dell'*asset monitor*, si richiede di precisare se la stessa debba essere indirizzata o meno, anche solo per conoscenza, alla Banca d'Italia e di fornire indicazioni riguardo al soggetto cui spetta la trasmissione, contestualmente all'emissione, di una copia a Banca d'Italia: se alla banca emittente che ha conferito l'incarico o se, invece, direttamente alla società di revisione incaricata attesa la previsione dell'art. 7-*sexiesdecies* della Legge 130/99³.

² "In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società incaricata sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures*)".

³ Art. 7-*sexiesdecies*, comma 3 "La società individuata al comma 1 comunica almeno annualmente alla Banca d'Italia l'esito dei controlli effettuati. Si applica l'art. 52 del testo unico bancario".